

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)**

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° aprile - 30 giugno 2015

Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2015

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classi di importo (in unità di euro)</i>	<i>Tassi medi (su base annua)</i>	<i>Tassi soglia (su base annua)</i>	
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,57	18,4625	
	oltre 5.000	9,68	16,1000	
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	16,12	24,1200	
	oltre 1.500	15,01	22,7625	
Anticipi e sconti commerciali	fino a 5.000	9,73	16,1625	
	da 5.000 a 100.000	7,86	13,8250	
	oltre 100.000	4,95	10,1875	
Factoring	fino a 50.000	5,96	11,4500	
	oltre 50.000	3,88	8,8500	
Crediti personali		10,80	17,5000	
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		10,50	17,1250	
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	11,96	18,9500	
	oltre 5.000	11,06	17,8250	
Leasing	fino a 25.000	6,50	12,1250	
	oltre 25.000	6,53	12,1625	
	- immobiliare	a tasso fisso	4,58	9,7250
		a tasso variabile	3,91	8,8875
	- strumentale	fino a 25.000	8,36	14,4500
		oltre 25.000	4,68	9,8500
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 5.000	12,33	19,4125	
	oltre 5.000	9,55	15,9375	
Credito revolving	fino a 5.000	16,61	24,6100	
	oltre 5.000	13,41	20,7625	
Mutui con garanzia ipotecaria:				
	- a tasso fisso	3,60	8,5000	
	- a tasso variabile	2,97	7,7125	

**AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.**

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto (cfr. Allegato). Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2015 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.

**Articolo 1**

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2015 - 30 giugno 2015, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

**Articolo 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2015.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

**Articolo 3**

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2015 - 30 settembre 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.